

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016

Oggetto: Art 28 c. 6, D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016 – Individuazione soggetto gestore servizio di rimozione, trasporto, trattamento e successivo avvio a recupero o smaltimento delle macerie e altri materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti, sisma 2016.. Approvazione schema di contratto e disciplinare tecnico e Affidamento PICENAMBIENTE SPA. – Codice Identificativo Gara CIG n. 6973719EF5

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri 25 agosto 2016 “Dichiarazione dello stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”;

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

VISTO l’articolo 28 del D.L. 189/2016 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito, con modificazione dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 7 dicembre 2016, n. 1536 “Articoli 4 e 9 l.r. 20/2001. Istituzione dei Servizi della Giunta regionale”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2016, n. 1665 “Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Conferimento incarichi dirigenziali”;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 13 gennaio 2017 “Eccezionali eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016 O.C.D.P.C. n. 388 del 26 agosto 2016. Nomina Delegato Soggetto Attuatore Regione Marche;

ACQUISITA l’attestazione della copertura finanziaria individuata in riferimento all’Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 – Contabilità Speciale n. 6023 intestata a “DIR DIP SICUR R. MARCHE – O 388 – 16”

DECRETA



1. **DI AFFIDARE**, ai sensi del c. 6 dell'art. 28 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, a **PicenAmbiente Spa** il servizio di rimozione, trasporto, trattamento e successivo avvio a recupero o smaltimento delle macerie e di altri materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti, nonché la realizzazione e gestione del sito di deposito temporaneo, da individuare formalmente con successivo atto – Codice Identificativo Gara CIG n. 6973719EF5;
2. **DI APPROVARE** il Disciplinare Tecnico, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale si individuano le modalità tecniche, operative e gestionali delle attività conferite;
3. **DI APPROVARE** lo schema di Contratto di Servizio, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale vengono disciplinati i rapporti tra la Regione Marche, in qualità di soggetto attuatore e PicenAmbiente Spa per tutte le attività conferite;
4. **DI DARE ATTO** che il Disciplinare Tecnico e lo schema di contratto di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche e integrazioni, anche a seguito delle eventuali ulteriori ordinanze e indicazioni del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e/o a modifiche delle norme statali vigenti relative all'emergenza sisma 2016 e/o delle indicazioni impartite dall'Agenzia Nazionale Anticorruzione (ANAC);
5. **DI DARE ALTRESI' ATTO** che con il presente decreto si provvede ad accantonare la somma disponibile alla data odierna, di € 3.000.000,00 la cui copertura finanziaria viene individuata in riferimento all'Ordinanza n. 388 del 26.08.2016 a carico della Contabilità Speciale n. 6023 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Ancona ed intestata a "DIR DIP. SICUR. R.MARCHE O-388-16" e che successivamente verranno emanati gli atti di impegno/liquidazione a presentazione di regolari fatture;
6. **DI TRASMETTERE** copia del presente decreto al Commissario Straordinario, alla Di.Coma.C., alla Direzione Generale e alla Direzione Tecnico Scientifica di ARPAM, al Direttore del Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno, al Direttore dell'Area Vasta n. 5 dell'ASUR, alla Provincia di Ascoli Piceno, al Comune di Montepiccolo, al Comune di Arquata del Tronto, Acquasanta, Ascoli Piceno, alla Confservizi Cispel Marche Area Protezione Civile, alla PicenAmbiente, all'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, al Comandante Regionale Carabinieri Forestale, all'Autorità di Bacino Interregionale del Tronto, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, alla P.F. Presidio Territoriale ex Genio civile Fermo e Ascoli Piceno, alla P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, alla PF Ciclo dei Rifiuti Bonifiche Ambientali e Rischio Industriale, all'Autorità di Bacino Regionale, alla Soprintendenza Archeologia, Paesaggio e belle Arti delle Marche di Ancona, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, al Presidente della Giunta Regionale e al Segretario Generale della Regione Marche;



7. **DI RAPPRESENTARE**, ai sensi dell'art. 3, c. 4, della Legge n. 241/90, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR. Entro 120 giorni può, in alternativa, essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
8. **DI PUBBLICARE** per estratto il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e per esteso al seguente indirizzo web: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Terremoto-Marche/Atti-Documenti-Ordinanze#3037_ATTI-REGIONALI-anno-2016.

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva direttamente un impegno di spesa a carico della contabilità speciale, che verrà assunto come precisato al punto 4 del dispositivo.

Si dichiara, infine, di non trovarsi, nei confronti dell'amministrazione, in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, tali da ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo ai sensi dell'articolo 6 bis della L. 241/90 e smi;

Il Dirigente
(David Piccinini)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORME E ATTI DI RIFERIMENTO

- Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale di protezione civile";
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture nel settore della difesa civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;



- Legge Regionale n°32 del 11.12.2001 concernente la disciplina delle attività e degli interventi in materia di protezione civile nell'ambito regionale;
- Decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 agosto 2016 "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286" e ss.mm.ii;
- Delibera del Consiglio dei ministri 25 agosto 2016 "Dichiarazione dello stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria";
- Delibera del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";
- Delibera del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2016 "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria";
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388 "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 24 agosto 2016";
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 98 del 26 agosto 2016 "Art. 7 L.R. 32/2001. Disposizioni organizzative per consentire la piena attuazione delle attività connesse al soccorso della popolazione della Regione Marche colpita dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 agosto 2016 n. 389 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 24 agosto 2016";
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 1 settembre 2016, n. 391 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 24 agosto 2016";



- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 106 del 12 settembre 2016 “Eccezionale evento sismico del giorno 24 agosto 2016. O.C.D.P.C. n. 388 del 26 agosto 2016. Nomina Delegato Soggetto Attuatore Regione Marche”;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 24 agosto 2016”;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 10 ottobre 2016, n. 399 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 24 agosto 2016”;
- Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- deliberazione di Giunta Regionale 7 dicembre 2016, n. 1536 “Articoli 4 e 9 l.r. 20/2001. Istituzione dei Servizi della Giunta regionale” con la quale è stato istituito il Servizio Protezione Civile;
- deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2016, n. 1665 “Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Conferimento incarichi dirigenziali” con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio a David Piccinini;
- decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 13 gennaio 2017 “Eccezionali eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016 O.C.D.P.C. n. 388 del 26 agosto 2016. Nomina Delegato Soggetto Attuatore Regione Marche”;
- Protocollo di Intesa tra Autorità Nazionale Anticorruzione – Dipartimento di Protezione Civile e Regioni, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per il monitoraggio e la vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, datato 26/10/2016.

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA

La Regione concorre agli interventi connessi con le attività emergenziali e di soccorso alle popolazioni della Regione Marche colpite dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, secondo le disposizioni normative sopra riportate.



Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 agosto 2016 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari dovuto agli eventi sismici del 24 agosto 2016, eventi che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila.

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

A seguito degli eccezionali eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 si è provveduto ad estendere lo stato di emergenza dichiarato con la precedente delibera del 25 agosto 2016.

Con Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile (nel seguito OCDPC) n. 388 del 26 agosto 2016 sono stati definiti e disciplinati i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico del 24 agosto 2016 e, per assicurare il coordinamento di tali interventi da parte del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, è stato individuato un modello organizzativo e gestionale, nell'ambito del quale i Presidenti delle Regioni, i Prefetti e i Sindaci dei territori interessati, unitamente alle componenti e alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile sono identificati come SOGGETTI ATTUATORI.

I SOGGETTI ATTUATORI, nell'ambito degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, assicurano la realizzazione:

- a) degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
- b) delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
- c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

L'articolo 5 l'OCDPC n. 388/2016 elenca le DEROGHE alle disposizioni normative vigenti, a cui, i SOGGETTI ATTUATORI per la realizzazione degli interventi e delle attività sopra elencate, possono ricorrere, sulla base di apposita motivazione e fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Tra le deroghe elencate dal succitato articolo 5 ricordiamo le seguenti:

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonché dall'art. 239 all'art. 253;
- decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161;
- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.



L'articolo 3 della OCDPC n. 391 del 1 settembre 2016 reca le prime disposizioni relative alla raccolta e al trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici conseguente agli eventi sismici nonché di quello derivante dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi; tali materiali sono classificati, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto verso i siti di deposito temporaneo, individuati dalle Amministrazioni competenti, in deroga all'art. 184 del D.Lgs. n. 152/06, come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive.

Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza i siti individuati dai soggetti pubblici sono all'uopo autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso i siti di deposito temporaneo è autorizzato, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento.

Il medesimo articolo 3 della OCDPC n. 391/2016 stabilisce che il trasporto dei materiali di cui al comma 1 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle Amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolti direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati.

Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive.

Non costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali, ove possibile, sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali territorialmente competenti, che ne individuano anche il luogo di destinazione.

Le semplificazioni disposte ai fini della raccolta e del trasporto delle macerie di cui al comma 1 del già citato articolo 3 non si applicano alle lastre e/o al materiale da coibentazione contenenti amianto, che siano individuabili nei luoghi di crollo o demolizione; tali materiali dovranno essere preventivamente rimossi secondo le modalità previste dal DM 6 settembre 1994.

Infine, il comma 7 dell'art. 3, identifica le Regioni interessate dagli eventi sismici, ciascuna per l'ambito territoriale di competenza, quali soggetti responsabili dell'attuazione delle misure di cui al medesimo articolo, anche avvalendosi dei Comuni.

Con Circolare del Dip.to Protezione Civile UC/TERAG 16/0046100 del 11/9/2016 sono state fornite specifiche indicazioni operative per l'attuazione dell'art. 3 dell'OCPDC n. 391/2016.

La Circolare definisce, innanzitutto, l'ambito di applicazione: si tratta dei *“materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizioni e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici, nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi”*.



I suddetti materiali, in deroga all'articolo 184 del D.lgs. n. 152/06, sono classificati come RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI con CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto al sito di deposito temporaneo e/o Centro di raccolta comunale, di cui al DM 8 aprile 2008; ciò avviene in considerazione dell'elevata eterogeneità delle macerie derivanti da una sisma (costituite non solo da inerti, ma anche da arredi, apparecchiature elettriche e elettroniche, attrezzature e beni presenti negli edifici) e dalla conseguente impossibilità di attribuire un codice che possa identificarle con certezza.

In deroga all'articolo 183, c. 1, lettera bb) del D.lgs. n. 152/06, il Deposito Temporaneo può essere individuato, sulla base del PRINCIPIO di PROSSIMITÀ, nell'intera zona interessata dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.

Non sono invece assoggettati alla disciplina di cui all'ODCPC n. 391/2016 i rifiuti derivanti dalla decisione di demolire assunta in autonomia dal privato.

Ove possibile, in condizioni di sicurezza:

- dovrà essere eseguita una raccolta selettiva dei materiali in questione sul luogo di produzione;
- i rifiuti dovranno essere raccolti per tipologie omogenee al fine di agevolarne l'avvio al recupero e/o al corretto smaltimento.

L'individuazione dei SITI di DEPOSITO TEMPORANEO è effettuata in conformità ai principi generali di salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica, ed è, pertanto, OPPORTUNO che tali SITI:

- si trovino in AREE PIANEGGIANTI MOLTO PROSSIME alle zone di operazione;
- siano individuati in zone NON SOGGETTE A RISCHIO IDRAULICO o IDROGEOLOGICO;
- siano adeguatamente SEGNALATI e DELIMITATI;
- siano dotati di PESA MOBILE al fine di tracciare e quantificare il rifiuto in ingresso;
- siano ORGANIZZATI al fine di GARANTIRE l'UNIVOCA ATTRIBUZIONE delle macerie al luogo di raccolta, anche ai fini delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e della rendicontazione.

Le operazioni di RACCOLTA e TRASPORTO delle macerie possono essere svolte dall'Ente che gestisce il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dal Comune stesso, dalle Amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolte direttamente, che OPERANO in DEROGA agli articoli 188 ter, 190, 193 e 212 del D.lgs. n. 152/06.

Solo qualora si verificano situazioni di estrema urgenza e si fosse impossibilitati a far eseguire le operazioni di raccolta e trasporto dai soggetti sopra indicati, è consentito l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto ad imprese private, espletando le procedure richiamate all'art. 5, c. 2, dell'ODCPC n. 388/2016.

Il soggetto incaricato della raccolta e del trasporto organizza i flussi di tali operazioni verso gli impianti, sulla base delle verifiche di accessibilità alle aree, dove svolgere la raccolta e una valutazione preliminare.

La Circolare, infine, ribadisce che:

- non sono classificati come rifiuti urbani non pericolosi con CER 20.03.99 le lastre o i materiali da coibentazione contenenti amianto;



- non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza culturale locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati, separati e movimentati in raccordo con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

L'OCDPC n. 393 del 13 settembre 2016, all'articolo 6, stabilisce che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco provvede all'adozione delle contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, per la riduzione del rischio e per il ripristino dei servizi essenziali.

Con OCDPC n. 394 del 19 settembre 2016, articoli 11 e 12, sono state fornite ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici. In particolare l'articolo 11 disciplina la casistica in cui si rinvenga nelle macerie, tramite semplice ispezione visiva, amianto; in tali casi dovrà procedersi alla perimetrazione dei volumi di macerie in cui si sia rinvenuto amianto e dovrà essere chiamata una ditta specializzata nella sua rimozione. La ditta dovrà presentare comunicazione all'AUSL competente per territorio e rimuovere il materiale, a cui è attribuito il codice CER 17.06.05*, entro le successive 24 ore, in parziale deroga all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il rifiuto residuo dalla rimozione in sicurezza dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed è gestito secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016.

Il medesimo articolo prevede che ISPRA, ARPAM e ASUR territorialmente competenti forniscano il loro supporto tecnico-scientifico.

L'articolo 12, comma 1, della OCDPC n. 394/2016 individua il Comune di origine dei materiali stessi quale produttore, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comma 3 del medesimo articolo 12 prevede la possibilità di allestire, nei siti di deposito temporaneo delle macerie, anche apposite aree, separate e appositamente approntate, per il deposito dell'amianto preventivamente individuato e separato in fase di raccolta.

Infine, il comma 4, per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento delle macerie prevede la possibilità di autorizzare in deroga, limitatamente alla fase emergenziale, aumenti di quantitativi e/o tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto, senza che ciò determini modifica e/o integrazione automatica delle autorizzazioni vigenti degli impianti.

Con OCDPC n. 399 del 10 ottobre 2016, articolo 5, si è stabilito che le REGIONI, in qualità di SOGGETTI ATTUATORI, come disposto dall'articolo 2, comma 1, della OCDPC n. 388/2016, ai fini di provvedere alle attività di raccolta e trasporto delle macerie e di assicurare l'allestimento e la gestione dei depositi temporanei delle stesse, possono avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 5 della OCDPC n. 394/2016.

Il D.L. n. 189/2016 reca "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*" ed è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; esso, all'articolo 28, comma 1, relativamente alla gestione delle macerie, fa salve le



disposizioni di cui all'articolo 3 della OCDPC n. 391/2016, agli articoli 11 e 12 dell'OCDPC n. 394/2016 ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.

Al comma 4 stabilisce che, in deroga all'art. 184 del D.lgs. n. 152/06, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi (nel seguito indicati anche come macerie), sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Il medesimo comma 4 ribadisce che ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei suddetti materiali è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'art. 183, comma 1, lettera f), del D.lgs. n. 152/06.

Al comma 5 evidenzia che non costituiscono rifiuto i resti di beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati e, quindi, le modalità di selezione, separazione e conservazione di tali materiali.

Al comma 6 statuisce che la raccolta e il trasporto delle macerie ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o a cura dei Comuni territorialmente competenti o a cura delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive e il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

Il comma 7 stabilisce che:

- Anche in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, sono individuati, dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati, eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31 dicembre 2018, autorizzati, sino alla medesima data, a ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- I siti di deposito temporaneo di cui all'articolo 3, comma 1, dell'OCDPC n. 391/2016, sono autorizzati, nei limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2018, e possono detenere i rifiuti già trasportati per un periodo non superiore a dodici mesi;
- Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento delle macerie, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31 dicembre 2018 aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto, senza che ciò determini modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni vigenti degli impianti;



- Qualora necessario, il Commissario straordinario autorizza l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di recupero e smaltimento.
- Il Commissario straordinario stabilisce le modalità di rendicontazione dei quantitativi di macerie raccolti e trasportati, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.
- I titolari delle attività che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie devono darne comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e gestione in condizioni di sicurezza.

Il comma 8 dell'art. 28 del D.L. n. 189 come convertito in legge, stabilisce che i gestori dei siti di deposito temporaneo ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione del Commissario straordinario, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.

Il comma 11 stabilisce che ai materiali derivanti dal crollo o dalla demolizione disposta dai soggetti competenti nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto è attribuito il codice CER 17.06.05* e non possono essere movimentati. Essi devono essere preventivamente e adeguatamente perimetrati mediante uso di nastro segnaletico e l'intervento di bonifica è effettuato da una ditta specializzata. Qualora l'amianto venga rilevato in fase di raccolta, il rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale cernita e separazione di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio alle successive operazioni di recupero o smaltimento. I siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanità pubblica dell'azienda unità sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.

L'ARPAM e l'ASUR territorialmente competente ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ciascuno per quanto di competenza, assicurano la vigilanza e il rispetto di quanto previsto dall'art. 28.

Con decreto n. 25 del 23/01/2017 è stato approvato il Piano Operativo Regionale Gestione Macerie

Con decreto n. 74 del 06/02/2017 sono state approvate le risultanze della Conferenza dei Servizi per l'individuazione del Sito di Deposito Temporaneo nel comune di Montepandone.



In conclusione considerato che tra le attività emergenziali occorre provvedere urgentemente alla raccolta e gestione delle macerie (come da art. 28 D.L. n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge 229/2016).

La scelta del soggetto gestore delle attività previste dall'art. 28 del D.L. n. 189/2016 è stata effettuata in considerazione del fatto che **Picenambiente SpA** è una Società mista, a maggioranza pubblica ex art. 17 DLgs 175/2016 di partenariato pubblico privato, concessionaria del Servizio Pubblico Integrato dei Rifiuti Urbani in 29 comuni della Provincia di Ascoli Piceno, tra i quali ci sono quelli ricompresi nel cratere del sisma.

Il comma 6 dell'articolo 28 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni dalla L. 229/2016, prevede infatti che la raccolta e il trasporto dei materiali di cui al comma 4 del medesimo articolo ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Alla luce di quanto sopra esposto, si individua, Picenambiente SpA quale soggetto gestore del servizio di rimozione, trasporto, trattamento e successivo avvio a recupero o smaltimento delle macerie e di altri materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti, nonché quale gestore del sito di deposito temporaneo ancora da individuare formalmente, e si approvano altresì lo schema di contratto e il disciplinare tecnico allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale.

Per la determinazione delle somme da impegnare occorre tenere conto sia del costo del servizio di rimozione, trasporto, selezione, cernita e avvio alla successiva fase di recupero e smaltimento, nonché i costi per la realizzazione e gestione dei siti di deposito temporaneo e i necessari impianti di cernita.

Al fine di un primo dimensionamento di massima della spesa, posto che il Gestore dovrà redigere dettagliata rendicontazione dei costi sostenuti, si è ipotizzato una stima di 50 euro più IVA (10%) a tonnellata di macerie rimosse.

Il bacino di produzione della Provincia di Ascoli Piceno presenta un numero di comuni danneggiati dagli eventi sismici leggermente inferiore a quello della provincia di Macerata pertanto la somma prevista per l'erogazione del servizio è di 3.000.000 di euro.

Il Presente provvedimento completo dei suoi allegati, è inviato all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo d'intesa siglato tra ANAC, Dipartimento di Protezione Civile e Regione Marche datato 26/10/2016, per la verifica sul procedimento di affidamento. All'esito delle verifiche da parte di ANAC si provvederà all'eventuale adeguamento del provvedimento.

Tutto quanto sopra riportato si propone quanto riportato nel dispositivo.

Il presente Decreto è stato redatto con la collaborazione della Stazione Unica Appaltante e della Avvocatura della Regione Marche.

Il responsabile del procedimento



(David Piccinini)

Documento informatico firmato
digitalmente

SI

